

STATUTO

LUIGI DEL PRETE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CARDITO NA VIA GIOVANNI
GENTILE 4

Numero REA: NA - 853542

Codice fiscale: 06980641218

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 17-05-2023 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "A" AL N. 7648 RACCOLTA

STATUTO

TITOLO I - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPO E DURATA DELLA SOCIETA'

ARTICOLO 1 - E' costituita una società cooperativa denominata "LUIGI DEL PRETE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE".

Alla società si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle Cooperative e le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

ARTICOLO 2 - La Cooperativa ha sede legale in Cardito (Napoli) all'indirizzo risultante dall'iscrizione presso il competente Ufficio del Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111 ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

Il trasferimento di sede all'interno dello stesso Comune potrà essere deciso dall'organo amministrativo e non comporterà modifica dello statuto.

L'organo amministrativo della società potrà istituire e sopprimere succursali, agenzie, uffici e rappresentanze in Italia e all'estero purchè nel territorio dell'Unione Europea, mentre l'istituzione di sedi secondarie e' di competenza dell'assemblea dei soci.

La durata della Società e' fissata fino al 31.12.2050 (trentuno dicembre duemilacinquanta), ma potrà essere prorogata o sciolta anticipatamente con deliberazione dell'assemblea dei soci.

ARTICOLO 3 - La Cooperativa ai sensi dell'art. 2511 del codice civile ha scopo mutualistico e, ai sensi dell'art. 2521 comma secondo del codice civile, può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

Ai sensi dell'art. 2521 del codice civile i rapporti tra la società ed i soci sono disciplinati dal regolamento che determina i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra la società ed i soci.

La cooperativa si propone, con spirito mutualistico e senza fine speculativo, di offrire tramite i propri soci servizi socio-sanitari ed educativi di cui alla lett. a) dell'art. 1 Legge 8 novembre 1991 n. 381 ed ha per scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso un'attività di gestione di servizi sociali orientati in via prioritaria ai bisogni di persone in situazione di difficoltà e di disagio in tutte le sue forme sociali, psicologiche, fisiche e culturali e, in particolare, rivolti verso soggetti handicappati e soggetti con ritardo di apprendimento, nonché ai servizi rivolti verso le persone anziane.

Lo scopo che i soci lavoratori della cooperativa intendono perseguire e' inoltre quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento ai sensi dell'art. 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142. Il regolamento determinerà, ai sensi della legge vigente in materia, idonee forme di coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari delle attività.

La Cooperativa, con riferimento ai requisiti ed interessi dei soci, ha per oggetto a favore della persona nelle diverse fasi del ciclo vitale le seguenti attività:

- lo svolgimento di corsi di formazione in materia socio - sanitaria, pedagogica e criminologica;
- lo svolgimento di corsi di formazione per la cinematografia, il teatro e la telematica;
- il telesoccorso;
- lo svolgimento di attività di animazione a scopo educativo e di diffusione culturale, con l'organizzazione di eventi culturali, spettacoli e mostre e la cura di pubblicazioni;
- il mantenimento di corsi di recupero sociale per i minori in situazioni di esclusione e rischio sociale;
- la gestione di servizi di assistenza socio - sanitaria e pedagogica e di centri diurni socio - educativi;
- la gestione di centri di accoglienza, comunità educative e case famiglia;
- la prestazione di servizi nella gestione di strutture e di assistenza residenziale per anziani e disabili, strutture residenziali con assistenza alla vita quotidiana per anziani e disabili, casa albergo, case protette, comunità alloggio per anziani e disabili, case di riposo per anziani senza servizi infermieristici, con espressa esclusione delle attività riservate alle case di cura privata;
- la prestazione di servizi nella gestione di case famiglia, case-alloggio, centri per anziani autosufficienti, nonché servizi integrati per residenza protette attraverso centri polivalenti, comunità alloggio, case albergo, case di riposo e case protette, con espressa esclusione delle attività riservate alle case di cura privata;
- l'erogazione di servizi residenziali e di assistenza non medica per anziani e disabili non autosufficienti e/o che non desiderano vivere da soli: vitto, alloggio, supervisione e assistenza nella vita quotidiana anche per lavori domestici;
- l'attività di affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed end breakfast;
- la prestazione di servizi nella gestione di residence alloggio di breve durata: ville e appartamenti per vacanze, alberghi, pensioni, hotel attrezzati per ospitare conferenze;
- servizio di pronto intervento sociale, di telefonia sociale, teleassistenza e telesoccorso a favore di anziani, disabili, e più in generale a favore di soggetti che vivono situazioni di criticità;
- attività di manutenzione di giardini, aree e verdi;
- attività di gestione di ristorazione bar e mense in strutture proprie e gestione in strutture di terzi come bar e mense ospedaliere;
- l'organizzazione, la promozione e/o la gestione di eventi, quali fiere, congressi conferenze e meeting, inclusa o meno la gestione e la fornitura di personale operativo nell'ambito delle strutture in cui hanno luogo gli eventi;
- attività di catering.

La società si obbliga a non esercitare ogni attività riservata a professionisti iscritti in appositi Ordini, Albi o Elenchi o riservata alla "casa di cura privata".

La cooperativa deve essere retta dai principi della mutualità con l'esclusione di ogni finalità speculativa.

Per il conseguimento dell'oggetto sociale, la cooperativa potrà esercitare tutte le attività di interesse comune o utili per il raggiungimento degli scopi sociali, nelle forme e nei modi che si riveleranno di volta in volta più convenienti ed opportuni, e partecipare a gare di appalto di Enti pubblici e privati.

La cooperativa potrà stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci istituendo una sezione di attività disciplinata da apposito regolamento per la

raccolta di prestiti sociali limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, ai sensi dell'articolo 12 della Legge n. 127 del 17 febbraio 1971, della Legge 27 febbraio 1985 n. 49 e dell'articolo 10 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59, s.m.i..

Detta sezione di attività verrà attivata con i limiti e le modalità disposte dalla deliberazione del CICR in attuazione dell'articolo 11 del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.

La società potrà, in via secondaria, per il raggiungimento degli scopi sociali:

- compiere tutte le operazioni industriali, commerciali, immobiliari, mobiliari e finanziarie, queste ultime in via non prevalente e non nei confronti del pubblico;
- assumere partecipazioni, sempre in via non prevalente e non nei confronti del pubblico, in società, enti di qualsivoglia natura e consorzi esistenti o da costituire, aventi scopi analoghi o comunque funzionali al raggiungimento del proprio oggetto sociale;

- concedere, in via strettamente strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale e senza carattere di professionalità, fidejussioni, avalli ed altre garanzie in genere.

Il tutto nel rispetto delle disposizioni di legge ed in particolare della normativa in tema di intermediazione e di attività riservate agli iscritti a collegi, ordini e albi professionali.

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, ai sensi dell'art. 2516 del codice civile, deve essere rispettato il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci.

In funzione della qualità e quantità dei rapporti mutualistici la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

TITOLO II - SOCI

CAPO I - SOCI, RESPONSABILITA', REQUISITI, CONDIZIONI E PROCEDURA DI AMMISSIONE, LIMITI MINIMI DI SOTTOSCRIZIONE DI QUOTE DI CAPITALE SOCIALE

ARTICOLO 4 - Il numero dei soci e' illimitato e comunque non può essere inferiore a quello stabilito dalle leggi che disciplinano l'attività delle società cooperative.

Possono essere soci cooperatori tutti coloro che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, che esercitano arti o mestieri attinenti all'impresa esercitata dalla cooperativa e che per la loro effettiva capacità di lavoro e specializzazione professionale possano partecipare direttamente ai lavori dell'impresa sociale e attivamente cooperare al suo esercizio e sviluppo e che non abbiano interessi contrastanti con la cooperativa.

Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitino in proprio imprese in concorrenza con quella della Cooperativa. E' fatto divieto, senza espresso consenso del Consiglio di Amministrazione, di prestare lavoro subordinato a favore di terzi.

E' consentita l'ammissione a soci cooperatori di elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'ente e comunque nei limiti stabili dalla legge.

Possono essere ammessi soci volontari che prestano la loro opera gratuitamente ai sensi dell'art. 2 della legge 8 novembre 1991, n. 381. Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci. I soci volontari sono iscritti in un'apposita sezione del libro soci.

Possono essere ammessi come soci ai sensi dell'art. 11) della legge 8 novembre 1991, n. 381 anche persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività della Cooperativa.

Possono aderire alla Cooperativa persone esercenti attività di assistenza e di consulenza ai sensi dell'art. 10) della legge 8 novembre 1991, n. 381.

ARTICOLO 5 - Chi intende diventare socio cooperatore deve presentare domanda all'organo amministrativo indicando:

- a) nome, cognome o denominazione, luogo e data di nascita, domicilio o sede legale, cittadinanza o nazionalità, eventuale numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese o altri Registri;
- b) la dichiarazione di attenersi all'atto costitutivo e allo statuto della società nonché alle delibere già legalmente adottate dagli organi sociali, nonché ai regolamenti interni;
- c) la dichiarazione di sottoscrivere la quota sociale;
- d) la dichiarazione, ai sensi dell'art. 2528 del codice civile, di versare il sovrapprezzo, la cui misura sarà stabilita annualmente dall'assemblea;
- e) l'indicazione della effettiva attività svolta, della eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, delle specifiche competenze possedute nonché del tipo e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro che intende instaurare in conformità con il presente statuto e con l'apposito regolamento.

L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti richiesti dalla Legge e dal presente statuto e l'inesistenza delle cause di incompatibilità, delibera in merito alla domanda ai sensi dell'art. 2528 del codice civile e deve entro 60 (sessanta) giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione, comunicandola all'interessato. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

La delibera di ammissione dovrà essere comunicata all'interessato e annotata a cura dell'organo amministrativo nel libro dei soci.

La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro dei soci solamente dopo che il richiedente abbia effettuato i versamenti richiesti.

L'organo amministrativo nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

I soci cooperatori sono obbligati:

- a sottoscrivere e a versare la quota sociale, il cui importo non potrà essere inferiore né superiore ai limiti consentiti dalle vigenti leggi;
- a versare il sovrapprezzo ai sensi dell'art. 2528 del codice civile con le modalità e per l'importo annualmente determinati dall'assemblea;
- all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni regolarmente adottate dagli organi sociali;
- a mettere a disposizione le loro capacità professionali e il loro lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa.

CAPO II - MODI DI SCIoglimento DEL RAPPORTO SOCIALE E CAUSE SOTTOSTANTI

ARTICOLO 6 - La qualità di socio cooperatore si perde per recesso, esclusione e per causa di morte se gli eredi o legatari del socio defunto non hanno i requisiti.

ARTICOLO 7 - Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

- che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- il cui rapporto di lavoro-subordinato, autonomo o di altra natura - sia cessato per qualsiasi motivo.

Il recesso è ammesso per i soci in regola con gli impegni sociali e deve essere motivato. Avviene su domanda scritta del socio inviata con raccomandata, ai sensi dell'art. 2532 del codice civile, all'organo amministrativo il quale deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può fare opposizione innanzi al Tribunale.

Il recesso, ai sensi dell'art. 2532 terzo comma del codice civile, ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Per i rapporti mutualistici tra socio e società il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Il recesso non può essere parziale.

ARTICOLO 8 - L'esclusione è deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio cooperatore:

- che, ai sensi dell'art. 2043 del codice civile, cagioni alla Cooperativa con fatti dolosi o colposi un danno ingiusto;
- che venga condannato per reati con sentenza penale passata in giudicato;
- che svolga in proprio imprese in concorrenza con quelle della società;
- nei cui riguardi sia stata avviata una procedura fallimentare o una qualsiasi procedura concorsuale;
- che abbia subito un provvedimento di licenziamento per giustificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie disciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di strumenti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori;
- che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
- il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento;
- che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 4 senza la prevista autorizzazione dell'organo amministrativo.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione innanzi al Tribunale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

A seguito del recesso e dell'esclusione del socio lavoratore si risolve l'ulteriore rapporto di lavoro instaurato ai sensi dei precedenti articoli.

ARTICOLO 9 - In caso di morte gli eredi del socio defunto hanno diritto di subentrare nella qualità di socio, a condizione che posseggano i requisiti previsti per l'ammissione; l'accertamento di tali requisiti è effettuato con delibera dell'organo amministrativo. In caso di accertamento negativo, spetta agli eredi il rimborso della quota effettivamente versata ed eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al successivo articolo 10 (dieci).

In caso di pluralità di eredi o legatari, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che la quota sia divisibile e la società consenta la divisione.

ARTICOLO 10 - I soci cooperatori receduti ed esclusi e gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto al rimborso delle quote di capitale sociale effettivamente versate comprensive del sovrapprezzo, se versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi

dell'articolo 2545 quinquies terzo comma del codice civile.

La liquidazione delle quote sociali avrà luogo, ai sensi dell'art 2535 del codice civile, sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale si è verificato, limitatamente al socio, e comunque in misura mai superiore all'importo effettivamente versato, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino alla concorrenza di ogni eventuale credito.

Il pagamento deve essere effettuato entro centottanta giorni dall'approvazione del precitato bilancio e potrà essere corrisposto in più rate in osservanza dell'articolo 2535 del codice civile. Le quote per le quali non sarà chiesto il rimborso nel termine di cinque anni dalla perdita della qualità di socio saranno devolute, con delibera dell'organo amministrativo, a riserva straordinaria.

ARTICOLO 11 - Il socio che cessa di far parte della Cooperativa e' responsabile verso la società e verso i terzi secondo le prescrizioni dell'articolo 2536 del Codice Civile.

ARTICOLO 12 - Le quote sono sempre nominative.

Le quote sociali non possono essere cedute e non possono essere sottoposte a pegno o vincolo di qualsiasi natura, se la cessione non e' autorizzata dall'organo amministrativo.

Ai sensi dell'art. 2530 del codice civile, il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata. Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine il socio e' libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel Libro Soci l'acquirente che abbia i requisiti per diventare socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato e contro il diniego il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione al Tribunale.

TITOLO III - PATRIMONIO E SPESE DI GESTIONE

CAPO I - COMPOSIZIONE DEL PATRIMONIO

ARTICOLO 13 - Il patrimonio della Società e' costituito:

- a) dal capitale sociale che è variabile ed e' formato da un numero illimitato di quote il cui valore non potrà essere inferiore nè superiore ai limiti consentiti dall'art. 2525 del codice civile;
- b) dalla riserva legale;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo quote;
- d) dalla riserva straordinaria;
- e) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.

Per le obbligazioni sociali, ai sensi dell'art. 2518 del codice civile, risponde solo la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle quote sottoscritte.

Il patrimonio di cui sopra deve essere destinato unicamente al raggiungimento degli scopi sociali.

Le riserve sono indivisibili ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545 ter C.C. e non possono essere distribuite tra i soci neppure in caso di scioglimento della società.

TITOLO IV - ORGANI SOCIALI: FUNZIONAMENTI E POTERI

CAPO I - GLI ORGANI SOCIALI

ARTICOLO 14 - Sono organi della società:

l'Assemblea dei Soci;

L'organo amministrativo;

il Collegio Sindacale.

CAPO II - ASSEMBLEA DEI SOCI

ARTICOLO 15 - Le decisioni di competenza dei soci sono adottate con metodo assembleare.

L'assemblea è costituita da tutti i soci.

CONVOCAZIONE. L'assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo, oppure da un numero di soci che rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, mediante avviso da affiggersi nei locali della sede sociale e da spedirsi o consegnarsi ai soci, nel domicilio risultante dal libro dei soci, agli altri componenti dell'organo amministrativo ed ai sindaci ed al revisore, se nominati, almeno otto giorni prima dell'adunanza. La spedizione dell'avviso di convocazione può essere effettuata anche mediante telefax o e-mail inviata ai soci, rispettivamente al numero o all'indirizzo risultante dal libro dei soci, agli altri componenti dell'organo amministrativo ed ai sindaci ed al revisore, se nominati, almeno otto giorni prima dell'adunanza.

Nell'avviso di convocazione deve essere indicato il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, nonché la data dell'eventuale seconda convocazione, da tenersi almeno ventiquattro ore dopo la prima convocazione.

L'assemblea può essere convocata dovunque, anche fuori della sede sociale, purché nel territorio nazionale.

In mancanza di regolare convocazione, l'assemblea è validamente costituita in forma totalitaria quando ad essa partecipano tutti i soci aventi diritto al voto e quando tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, siano presenti o informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento. Ai fini di verificare la validità dell'assemblea totalitaria, gli amministratori e i sindaci, eventualmente assenti, dovranno rilasciare una dichiarazione scritta di essere stati tempestivamente informati della riunione e di non opporsi alla trattazione degli argomenti, e tale dichiarazione verrà conservata tra gli atti della società.

L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; è fatta salva la convocazione entro centottanta giorni nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell'art. 2364 del codice civile.

DIRITTO DI INTERVENTO E DI VOTO. Hanno diritto di voto in assemblea i soci iscritti da almeno 90 (novanta) giorni nel Libro Soci ed ogni socio cooperatore ha diritto ad un voto, qualunque sia l'ammontare della quota posseduta.

PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA. L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti. Con la stessa maggioranza l'assemblea nomina pure un segretario, anche non socio.

Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

COMPETENZE. I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla Legge o dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno 1/3 (un terzo) dei voti spettanti ai soci sottopongono alla loro approvazione.

All'Assemblea è inderogabilmente attribuito il potere di:

a) - approvare il bilancio consuntivo dell'esercizio sociale ed eventualmente il bilancio preventivo;

- b) - deliberare sulla destinazione degli eventuali utili e sulla copertura delle perdite;
- c) - procedere alla nomina e revoca degli amministratori, dei sindaci e del revisore;
- d) - deliberare l'eventuale compenso da corrispondersi agli Amministratori per la loro attività e determinare il compenso annuale dei sindaci e del revisore;
- e) - deliberare sulla responsabilità degli amministratori, dei sindaci e del revisore;
- f) - deliberare sulla destinazione dei fondi eventualmente accantonati per fini di mutualità;
- g) - deliberare sull'eventuale erogazione di ristorni;
- h) - deliberare, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, con le relative forme d'apporto, anche economico, da parte dei soci lavoratori ai fini della soluzione della crisi, nonché, in presenza delle condizioni previste dalla legge, il programma di mobilità;
- i) - deliberare sulle domande di ammissione non accolte dal Consiglio
- l) - deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, sulla proroga della durata o sullo scioglimento anticipato della società;
- m) - deliberare sulla decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modifica dell'oggetto sociale determinato dall'atto costitutivo e dallo Statuto;
- n) - deliberare sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori;
- o) - approvare i regolamenti interni sul funzionamento della società;
- p) - deliberare su ogni altra materia espressamente attribuita dalla Legge alla sua competenza.

COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA. In prima convocazione l'Assemblea e' regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti o rappresentati.

In seconda convocazione l'Assemblea e' regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti o rappresentati su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno. Sono fatte salve le eventuali diverse e più elevate maggioranze richieste inderogabilmente dalla Legge o dal presente Statuto.

VERBALIZZAZIONE. 15. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.

Per le delibere che comportano modifica dell'atto costitutivo e dello statuto sociale e negli altri casi previsti dalla legge il verbale deve essere redatto dal notaio.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e i voti rappresentati da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

CAPO III - ORGANO AMMINISTRATIVO

ARTICOLO 16 - Ai sensi della legge in vigore, la gestione della società - cioè l'istituzione e la successiva cura, di un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale - spetta esclusivamente al Consiglio di Amministrazione.

A tal fine, il Consiglio di Amministrazione dovrà dotare la società di un assetto organizzativo, amministrativo e contabile che permetta:

- la completa, tempestiva e attendibile rilevazione contabile e rappresentazione dei fatti di amministrazione;

- la produzione di informazioni valide e utili per le scelte di amministrazione e per la salvaguardia del patrimonio aziendale;
- la produzione di dati attendibili per la formazione del bilancio d'esercizio;
- la rilevazione tempestiva della crisi d'impresa e della continuità aziendale.

Sul Consiglio di Amministrazione incombe, inoltre, il dovere di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.

Nelle materie di cui al presente articolo ai soci è consentito unicamente di dare autorizzazioni e pareri non vincolanti.

Restano salve le competenze dell'Organo di Controllo, ove nominato.

La cooperativa è gestita e amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a cinque membri, secondo quanto stabilito dall'atto di nomina.

Gli amministratori restano in carica un triennio e sono rieleggibili, nel rispetto dei principi e dei limiti di legge.

Gli amministratori sono rieleggibili e sono revocabili in ogni tempo dai soci, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento se la revoca avviene senza giusta causa.

Gli Amministratori possono essere scelti anche tra i non soci ma la maggioranza degli Amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche ai sensi dell'art. 2542 C.C..

Se vengono a mancare uno o più amministratori, quelli rimasti in carica dovranno proporre all'assemblea dei soci di adottare la decisione per la nomina dei nuovi amministratori, i quali scadranno insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

ARTICOLO 17 - L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale che non siano dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto attribuiti alla esclusiva competenza dell'assemblea dei soci.

L'organo amministrativo può, con procura, nominare procuratori della società per determinati atti o categorie di atti.

ARTICOLO 18 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri un Presidente e, se del caso, un Vice Presidente, a meno che non vi abbia già provveduto l'assemblea dei soci all'atto della nomina del Consiglio stesso.

Il Consiglio si raduna anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia, nel luogo indicato nell'avviso di convocazione tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario e quando ne sia fatta domanda scritta da almeno la metà dei membri o dai sindaci effettivi o dal revisore, se nominati.

L'avviso di convocazione è fatto dal Presidente con avviso trasmesso a ciascun membro del Consiglio ed ai sindaci effettivi o al revisore, se nominati, con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per la riunione o, in caso di urgenza, almeno 2 (due) giorni prima.

La riunione del Consiglio è valida, anche in mancanza di regolare convocazione, qualora siano presenti tutti i consiglieri in carica ed i sindaci o il revisore, se nominati.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente e, in sua assenza, ove esista, dal Vice Presidente o dal Consigliere Delegato. In mancanza, sono presiedute dal Consigliere più anziano d'età.

È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per videoconferenza o teleaudioconferenza a condizione che:

- 1) sia consentito al Presidente del Consiglio, anche a mezzo del proprio ufficio di

presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

2) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

3) siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

Verificandosi questi requisiti, la riunione si considererà tenuta nel luogo ove si trova il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio e' necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni in tutto o in parte singolarmente ad uno o più dei suoi componenti, ivi compreso il presidente determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti.

Ai sensi dell'articolo 2544 primo comma del codice civile non possono essere delegati dagli amministratori, oltre le materie previste dagli articoli 2381 e 2475 comma quinto del codice civile, i poteri in materia di ammissione, recesso, esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

ARTICOLO 19 - Al Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, al Vice Presidente e' attribuita la rappresentanza legale della società con firma libera.

In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente. Il concreto esercizio dei poteri di rappresentanza da parte del Vice Presidente attesta nei confronti dei terzi l'assenza o l'impedimento del Presidente ed esonera i terzi da ogni accertamento e responsabilità.

Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno degli Amministratori, oppure ad un Comitato esecutivo determinandone i poteri.

La rappresentanza legale della società è attribuita anche ai membri del Consiglio di Amministrazione forniti di poteri delegati, nei limiti della delega.

ARTICOLO 20 - Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio.

Per le suddette cariche i soci potranno determinare un emolumento annuo, nonché una indennità per la cessazione del rapporto che potrà essere garantita anche mediante la stipula di idonea polizza assicurativa.

CAPO IV - COLLEGIO SINDACALE

ARTICOLO 21 - La nomina del Collegio Sindacale e' facoltativa finché non ricorrano le condizioni di cui al secondo e terzo comma dell'art. 2477 del codice civile.

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due sindaci supplenti, scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia. L'assemblea nomina il Presidente del Collegio stesso.

Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c..

I sindaci restano in carica per tre esercizi con scadenza alla data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili. Possono essere revocati solo per giusta causa; la decisione di revoca deve essere approvata con decreto del tribunale, sentito l'interessato.

Il Collegio Sindacale ha i doveri ed i poteri previsti dagli articoli 2403 e seguenti del Codice Civile ed esercita il controllo contabile con le funzioni stabilite dall'art. 2409-ter del Codice Civile.

ARTICOLO 22 - Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si applicano al Collegio Sindacale tutte le disposizioni previste in materia di Collegio Sindacale della società a responsabilità limitata.

CAPO V - REVISORE

ARTICOLO 23 – In alternativa al Collegio Sindacale, nei casi in cui non sia obbligatorio nominare tale organo, può essere nominato con le stesse modalità di nomina e con gli stessi poteri un Revisore iscritto presso il Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.

Il revisore resta in carica per tre esercizi con scadenza alla data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica ed è rieleggibile; decade dall'ufficio al momento dell'iscrizione nel Registro delle Imprese della nomina del Collegio sindacale.

Il revisore svolge le funzioni di cui all'art. 2409 ter C.C.; si applica inoltre la disposizione di cui all'art. 2409 sexies C.C..

TITOLO V - ESERCIZIO SOCIALE, DESTINAZIONE DEGLI UTILI DI ESERCIZIO E COPERTURA DELLE PERDITE, RISTORNI

CAPO I - L'ESERCIZIO SOCIALE

ARTICOLO 24 - L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio con il conto economico e la nota integrativa redigendo la relazione al bilancio nella quale dovranno essere specificatamente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico ai sensi dell'art. 2545 del codice civile e, in modo separato, i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche ai sensi dell'art. 2545 sexies del codice civile.

La redazione ed il deposito del bilancio sociale presso il Registro delle Imprese avverrà ai sensi dell'art. 10, comma 2, del D.Lgs. 24.3.2006 n. 155, secondo le linee guida adottate con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, sentita l'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, in modo da rappresentare l'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa sociale.

ARTICOLO 25 - In considerazione degli scopi societari che escludono ogni fine speculativo di lucro, l'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal successivo art. 26 (ventisei) e del Regolamento Interno e sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

- a) - una quota a riserva legale, nella misura prevista dalla legge;
- b) - una quota al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura prevista dalla legge;
- c) - a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
- d) - ai soci cooperatori in forma di dividendo nella misura che verrà stabilita dall'Assemblea e che non potrà superare in ogni caso l'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- e) - a riserva straordinaria;
- f) - ad ogni altro fondo costituito dall'assemblea e/o previsto per legge;
- g) - una quota ad appositi fondi di accantonamento o mutualistici da devolversi a copertura dei costi per la realizzazione di scopi sociali prescelti dall'Assemblea.

CAPO II - RISTORNI

ARTICOLO 26 – La cooperativa deve riportare separatamente nel bilancio i dati

relativi all'attività con i soci distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare l'erogazione del ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori in proporzione alla qualità e quantità degli scambi mutualistici intrattenuti dal socio e secondo le concrete modalità previste dal Regolamento Interno della società, che stabilisce i criteri di ripartizione i quali, in via generale, devono considerare le ore di lavoro, la qualificazione, specializzazione, anzianità ed esperienza lavorativa.

I risultati di esercizio erogabili ai soci in proporzione alla qualità e quantità degli scambi mutualistici non possono superare il valore dell'utile conseguito dalla cooperativa nello svolgimento dell'attività svolta con i soci.

TITOLO VI - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 27 - La società si scioglie per deliberazione dell'assemblea dei soci e per le altre cause di scioglimento previste dalla legge.

Alla denominazione sociale deve essere aggiunta l'indicazione che trattasi di società in liquidazione.

La società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, previa eventuale eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci, con gli effetti di cui all'art. 2487-ter del codice civile.

TITOLO VII - MUTUALITA' PREVALENTE

ARTICOLO 28 - In conformità dell'art. 2514 C.C.:

- E' vietata la distribuzione di dividendi ai soci cooperatori in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.

- E' vietato remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.

- E' vietato distribuire riserve tra i soci cooperatori.

- In caso di scioglimento della cooperativa e' obbligatoria la devoluzione dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione dello sviluppo e della cooperazione di cui alla legge 31 gennaio 1992, numero 59.

Tali clausole relative ai requisiti della mutualità prevalente sono inderogabili e devono essere di fatto osservate.

TITOLO VIII - REGOLAMENTO INTERNO

ARTICOLO 29 - Il funzionamento della Cooperativa e' disciplinato da un regolamento interno da compilarsi a cura dell'organo amministrativo e da approvarsi dall'Assemblea dei soci con le maggioranze previste dal presente Statuto.

TITOLO IX - MEDIAZIONE ED ARBITRATO

ARTICOLO 30 - Le eventuali controversie che sorgessero fra i soci o fra i soci e la società, anche se promosse da amministratori e sindaci (se nominati) ovvero nei loro confronti e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno sottoposte ad un tentativo di mediazione sulla base di quanto previsto dal D.Lgs. 4.3.2010 n. 28.

Qualora entro il termine di 90 (novanta) giorni dall'inizio della mediazione le controversie non siano state ancora risolte, oppure sia decorso il successivo termine di 60 (sessanta) giorni dalla loro conclusione con esito negativo, le

controversie saranno decise da un Collegio Arbitrale, composto da tre membri tutti nominati, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente del Consiglio Notarile del distretto nel cui ambito ha sede la società. I tre arbitri così nominati provvederanno a designare il Presidente. Nel caso di disaccordo tra gli arbitri nominati nella scelta del Presidente, vi provvederà, su istanza della parte più diligente, il Presidente del Tribunale nel cui Circondario ha sede la società.

Il Collegio Arbitrale deciderà a maggioranza entro novanta giorni dalla costituzione, in modo irrevocabilmente vincolativo per le parti, in via rituale secondo diritto.

Si applicano comunque le disposizioni vigenti in materia.

Il Collegio Arbitrale stabilirà a chi farà carico il costo dell'arbitrato e le eventuali modalità di ripartizione dello stesso.

Non possono essere oggetto di compromesso o di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

La soppressione della presente clausola deve essere approvata - ai sensi dell'art.34, sesto comma, D.Lgs. 17 gennaio 2003 n.5 - con delibera dei soci ed a maggioranza di almeno i due terzi dei voti spettanti ai soci. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso a sensi del precedente art. 7.

TITOLO X - DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE

ARTICOLO 31 - Per quanto non contemplato dal presente statuto valgono le vigenti disposizioni di legge.

Grumo Nevano (NA) nove maggio duemilaventitré.

F.to: Del Prete Anna - notaio Francesco Bandieramonte segue sigillo.

[illegible]